



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

PROVINCIA DI COSENZA

Prot. N. 8597

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. 31/3/1998, n. 114;

VISTA la Legge Regionale 11/6/1999, n. 17, recante direttive in materia di commercio in sede fissa;

VISTA la Legge Regionale 16/1/1985, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 1/6/1971, n. 425 in materia d'orario per gli esercizi pubblici;

VISTO il D.P.R. 24/7/1977, n. 616;

VISTO l'art. 11 – comma 13 della Legge 3/8/99, n. 265;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

CONSIDERATO che gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti il commercio, nel rispetto delle disposizioni previste dagli art. 11, 12 e 13 del D.Lgs. 114/98 e che i Comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, individuano i giorni e le zone del territorio nei quali i commercianti possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva al fine di assicurare all'utenza idonei servizi, e che detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno;

CONSIDERATO che il Comune di Santa Maria del Cedro è località a vocazione economia turistica e si prevede un notevole afflusso turistico nei periodi:

- dal 1° dicembre al 6 gennaio, ricorrendo le festività natalizie;
- durante il periodo delle festività pasquali e per le ricorrenze del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno;
- il per il periodo 15 giugno/15 settembre, giusto D.P.G.R. n.1000/86;

e che pertanto necessita adottare, per detto periodo, idonei provvedimenti in deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali e di quella settimanale degli esercizi pubblici per la somministrazione e vendita di alimenti e bevande di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 5 della Legge n. 287/91, nonché per gli esercizi artigianali di rosticceria, gastronomia, pasticceria, ecc. non muniti di licenza commerciale, al fine di assicurare i rifornimenti al pubblico;

CONSIDERATO pertanto che, per detto periodo necessita adottare idonei provvedimenti, in deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali e di quella settimanale degli esercizi pubblici per la somministrazione e vendita di alimenti e bevande di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 5 della Legge n. 287/91, nonché per gli esercizi artigianali di rosticceria, gastronomia, pasticceria, gelateria, ecc. non muniti di licenza commerciale, al fine di assicurare i rifornimenti al pubblico;

PRESO ATTO degli accordi intrapresi dalle Assemblee di zona dei Commercianti di questo Comune e fatti salvi i diritti dei lavoratori dipendenti;

DISPONE

Per il periodo intercorrente:

- dal 01.12.2016 al 08.01.2017
- dal 9.04.2017 al 30.09.2017
- dal 28.10.2017 al 02.11.2017

al fine di garantire all'utenza idonei servizi, è data facoltà ai commercianti di derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva del proprio esercizio commerciale, nel rispetto del limite di apertura dalle 13 ore giornaliere dalle ore 7 alle ore 24 tutti i giorni della settimana, previa esposizione nei locali di esercizio, con cartelli o altri mezzi idonei di informazione, dell'orario di apertura e chiusura osservato.

DISPONE

Per gli stessi periodi la sospensione della chiusura settimanale degli esercizi pubblici di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 5 della Legge 25/08/1991, n. 287, nonché per gli esercizi artigianali di rosticceria, gastronomia, pasticceria, gelateria, ecc. non muniti di licenza, che, per il periodo intercorrente dal 1 giugno al 30 settembre c.a. osserveranno il seguente orario giornaliero:

APERTURA ORE 7,30 E CHIUSURA ORE 1,30 DEL GIORNO SUCCESSIVO

È consentita una diversa articolazione dell'orario da parte dei singoli esercenti, previa comunicazione a questo Ufficio Commercio ed al Comando di Polizia Municipale di questo Comune, e previa esposizione nei locali di esercizio dell'orario osservato, fermo restando il limite massimo giornaliero delle diciotto ore.

La presente disposizione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune e nei luoghi pubblici e trasmessa al comando Polizia Municipale – sede – ed al Comando Carabinieri – sede – per quanto di competenza.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, 3 novembre 2016

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA**
(Dott. Francesco Grosso)

IL SINDACO
(avv. Ugo Vetere)